

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Costituzione e sede

E' corrente l'Associazione di promozione sociale denominata: "CENTRO ARTISTICO ALIK CAVALIERE - APS", intitolata allo scultore Alik Cavaliere (Roma 5 agosto 1926 - Milano 5 gennaio 1998), con sede nazionale ed amministrativa in Milano, Via De Amicis n. 17 e con sedi locali tanto in Italia che all'estero, dovunque verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.

2) Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha finalità culturali, non ha scopo di lucro, ha carattere volontario, è organizzata secondo i criteri di democraticità e mira a realizzare gli scopi di cui all'articolo 4) del presente statuto, nel rispetto delle libertà individuali e dei caratteri tipici delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto tanto nelle relazioni interne con gli altri associati quanto verso i terzi, nonché ad accettare e rispettare le norme del presente statuto.

3) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

4) Scopo dell'Associazione

Lo scopo dell'Associazione consiste nel raccogliere, conservare e far conoscere le opere di Alik Cavaliere, le sculture, i disegni, i quadri, i bozzetti, gli scritti, le opere anche di altri artisti ed i documenti, anche fotografici, utili a ricostruire i momenti significativi della ricerca artistica a Milano nella seconda metà del Novecento, partecipando agli eventi pubblici promossi dal Comune di Milano.

Scopo ulteriore è quello di garantire la conoscibilità di tali opere ed il progresso dei temi culturali e di ricerca sottesi, sia attraverso l'accesso al pubblico, in particolare degli studenti e delle categorie svantaggiate, che attraverso iniziative culturali in ogni forma prodotte, ivi comprese attività editoriali di ogni tipo, con esclusione di quotidiani.

L'associazione, per il perseguimento degli scopi associativi, opera svolgendo anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e di quelle consentite per le associazioni di promozione sociale.

L'associazione agisce secondo i principi e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117 del 2017, successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa in materia di associazioni di promozione sociale.

5) Associati

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salva diversa determinazione dell'iscritto da comunicare in forma scritta.

Gli associati si dividono in due categorie:

- 1) ordinari,
- 2) onorari.

Ai soci che si distinguono per particolari contributi economici e di altra natura può essere conferita dal Consiglio Direttivo la qualifica di benemeriti.

Rivestono la qualità di associati ordinari le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro, che, accettando le finalità dello statuto, per aver partecipato alla costituzione dell'Associazione o per la loro personalità o per aver svolto attività in favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Possono essere ammessi come associati enti del Terzo Settore diversi dalle A.P.S. o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle A.P.S. associate.

Sono associati onorari gli enti pubblici e gli enti privati di alta cultura, le Accademie di Belle Arti, le Scuole ed i Licei Artistici, le Fondazioni culturali i quali, senza oneri finanziari, che dichiarano di condividere le finalità del presente statuto.

Chi intende divenire associato ordinario deve presentare do-

manda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'accogli-
mento della stessa, con obbligo di motivazione in caso di ri-
fiuto.

Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota
associativa annuale, ove determinata dal Consiglio Diretti-
vo, comunque ridotta della metà per studenti e categorie
svantaggiate.

L'ammontare della quota associativa annuale è determinato
dal Consiglio Direttivo e rimane fermo anche per gli anni
successivi, fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì, con decisione moti-
vata, sull'esclusione degli associati, che potrà avvenire
per perdita dei requisiti di ammissione o per gravi inadem-
pienze o, nel solo caso degli associati ordinari, per manca-
to pagamento della quota associativa annuale, per oltre tre
anni.

ORGANI

6) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Direttore Generale.

6 bis) Libri sociali obbligatori

Dovranno essere regolarmente tenuti i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-
blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-
ti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
di controllo e di eventuali altri organi sociali che vengano
istituiti.

Gli associati e gli aderenti hanno il diritto di esaminare i
libri sociali, la cui tenuta sia obbligatoria per l'Associa-
zione secondo le previsioni normative e statutarie in mate-
ria, diritto che potranno esercitare chiedendone l'esibizio-
ne presso la sede dell'Associazione, concordandone data ed o-
rario con gli organi dell'Associazione e richiedendo di po-
terne ricevere estratti a proprie spese.

7) L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera,
in seduta ordinaria, in ordine a:

- nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e revoca
degli stessi, ai sensi dei successivi articoli 8 e 10;
- approvazione dei bilanci economici e finanziari preventivi
e consuntivi;
- approvazione dei regolamenti dell'Associazione.

Delibera, in seduta straordinaria, in ordine a:

- modifica dello statuto;
- scioglimento dell'Associazione ed individuazione della destinazione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto all'articolo 16) del presente statuto.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati onorari e tutti gli associati ordinari, iscritti alla data di convocazione, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, i quali dovranno rimanere pubblicati nei quindici giorni antecedenti la riunione sul sito web dell'associazione, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno metà degli associati.

Gli associati sono convocati con comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Assemblea, nonché dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione viene altresì esposto nella sede nazionale e nelle eventuali sedi locali dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è costituita quale che sia il numero degli associati intervenuti. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza della metà più uno dei soci più uno e delibera con il quorum dei due terzi dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato può essere portatore di oltre tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dai soci ordinari presenti.

Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea, ove manchi il Direttore Generale.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di ottenere copia dei verbali delle riunioni assembleari, nonché dei bilanci approvati.

8) Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, che durano in carica fino a dimissioni o a revoca, che potrà essere esercitata dopo i primi tre anni dalla nomina, con contestuale ele-

zione del nuovo Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Il Consiglio direttivo uscente può essere rieletto dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo stabilisce la politica associativa e le finalità da raggiungere in ciascun anno, redige il bilancio economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea, nonché le direttive di attuazione delle decisioni.

Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, in ordine alle domande di ammissione di nuovi associati ed in ordine all'esclusione degli stessi.

Il Consiglio Direttivo elegge il Direttore Generale, determinandone le condizioni di impiego e l'eventuale retribuzione.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra personalità della cultura, i membri del Comitato Scientifico, con l'espressa facoltà di poterli revocare in ogni momento e di disciplinare con altri regolamenti i rapporti tra di esso ed il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede nazionale dell'Associazione, ogni qualvolta il Presidente o il Direttore Generale lo ritengano necessario o quando lo richieda la metà degli associati ordinari.

La convocazione avviene per iscritto ed è spedita all'indirizzo di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata.

Le sedute sono valide quale che sia il numero dei membri presenti; le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il processo verbale delle sedute è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9) Il Comitato Scientifico

I membri del Comitato Scientifico, nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità di alta cultura anche non associate, hanno il compito di collaborare alle attività dell'Associazione sotto il profilo culturale e scientifico, proponendo iniziative da realizzare, studi, programmi.

Inoltre il Comitato Scientifico può porre in essere, seguendo le specifiche indicazioni del Consiglio Direttivo, le attività che questi potrà delegargli per realizzare le finalità dell'Associazione.

La costituzione dell'organo non è obbligatoria e viene deliberata dal Consiglio Direttivo, d'intesa con il Direttore.

10) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, salve le attribuzioni del Direttore Generale. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'attività sociale.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia degli associati che dei terzi.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazio-

ni del Consiglio Direttivo ed alla corretta esecuzione dei regolamenti emanati dal medesimo Consiglio.

Il Presidente dura in carica fino a dimissioni o a revoca, che potrà essere esercitata dopo i primi tre anni dalla nomina.

11) Il Direttore Generale

Il Direttore è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, artistica e culturale.

In particolare il Direttore Generale ha il compito di:

- a) porre in essere, seguendo le indicazioni, fornite dal Consiglio Direttivo, le attività idonee all'attuazione delle finalità dell'Associazione;
- b) controllare l'andamento della gestione dell'Associazione ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto;
- c) nominare gli eventuali responsabili tecnici, artistici, operativi ed assumere impegni contrattuali con i collaboratori ed i fornitori, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- d) curare le relazioni, di carattere continuativo, con gli organismi, pubblici e privati, che interessano l'attività dell'Associazione;
- e) realizzare studi sulle nuove iniziative da intraprendere, in collaborazione con il Comitato Scientifico.

MEZZI FINANZIARI

12) Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative da corrispondersi all'atto della iscrizione o del rinnovo dell'adesione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, a seconda della categoria degli associati; il versamento della quota degli associati onorari è facoltativo;
- b) dai contributi concessi dagli enti aderenti;
- c) dai contributi concessi da enti pubblici o privati;
- d) da lasciti, eredità e donazioni;
- e) da proventi che derivino da sponsorizzazioni di iniziative e dallo svolgimento di servizi, di qualsiasi natura, resi a terzi.

13) Incarichi associativi

Gli incarichi associativi, con la sola eccezione di quello di Direttore Generale, sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti predeterminati dal Direttore Generale.

14) Bilancio ed Esercizi sociali

L'Associazione annualmente redige il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo, con criteri di oculata prudenza, nel rispetto del disposto di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 2017.

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Stano Cavallone

Milvia Spina

L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Direttore Generale, nel rispetto dei principi di efficienza e di trasparenza.

15) Divieto di distribuzione di utili, fondi e riserve

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Si applicano in materia le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 117 del 2017.

16) Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti del terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117 del 2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Fausto Caracciolo
Delia Geronzi

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALI SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.